

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: SANTINI)

Roma, 27 ottobre 2011

Osservazioni sull'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (COM(2011) 416 definitivo)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2011) 416 definitivo, considerato che esso contiene una proposta volta a riformare l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, soprattutto per quel che concerne le organizzazioni professionali, la fissazione di norme di commercializzazione, le informazioni ai consumatori, le norme di concorrenza e le informazioni sul mercato;

ricordato che tale riforma dovrebbe avvenire mediante l'elaborazione e attuazione di piani di produzione sostenibili o di altre soluzioni intelligenti, innovative e orientate al mercato, così da rafforzare il settore dell'acquacoltura;

tenuto conto del regolamento (CE) n. 104/2000, sul quale attualmente si fonda l'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

valutate le indicazioni fornite dalla Commissione europea nel Libro verde, del 22 aprile 2009, sulla riforma della politica comune della pesca e preso atto dell'imminenza di tale riforma;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi;

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, dal momento che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura richiede necessariamente un elevato livello di uniformità in tutto il territorio europeo. Peraltro, tale principio si applica all'ambito della politica comune della pesca, a differenza dello specifico settore della conservazione delle risorse biologiche del mare che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del TFUE, rientra tra le competenze esclusive dell'Unione europea;

la proposta appare, nel suo complesso, conforme al principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi auspicati;

nel merito, si apprezza la previsione di una normativa concernente la costituzione di organizzazioni professionali dei produttori del settore della pesca e

Al Presidente
della 9^a Commissione permanente
S E D E

volta ad enucleare gli obiettivi che tali organizzazioni professionali dovranno porsi nello svolgere le loro attività. Tra questi obiettivi rientrano: la promozione di attività alieutiche conformi al principio di sostenibilità ambientale e alla politica di conservazione del patrimonio biologico del mare; la contribuzione all'approvvigionamento alimentare e all'occupazione nelle zone costiere; il miglioramento delle condizioni di immissione sul mercato dei prodotti della pesca dei propri aderenti; la stabilizzazione dei mercati; il perseguimento dell'aumento di redditività dei propri produttori;

si sottolinea positivamente la presenza di disposizioni volte a garantire la fissazione di requisiti minimi per la commercializzazione di prodotti alieutici destinati al consumo umano;

si evidenzia, da ultimo, come la previsione di regole più stringenti per quel che concerne le informazioni fornite ai consumatori circa i prodotti ittici commercializzati, ma anche a proposito dei mercati nell'ambito dei quali tali prodotti vengono immessi, sia di importanza fondamentale per garantire la tutela del consumatore in ambito europeo, così come previsto dall'articolo 169 del TFUE.

Giacomo Santini

